TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE TERZA - R.G. 191/2017

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

MEDIANTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Sul ricorso numero di **registro generale 191 del 2017**, proposto da *Swiss International Air Lines Ag*, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli *avvocati Salvatore Vitale, Alessandro Biamonte, ed Alfredo Iadanza Lanzaro*, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Maddalena n. 1;

contro

il *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nei confronti di

ENAC - Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Assoclearance – Associazione italiana gestione clearance e slots, in persona del legale rappresentante pro tempore;

CAI Compagnia aerea italiana spa, già Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Alitalia – SAI Società aerea italiana spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Meridiana Fly spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento

del Decreto Ministeriale 18.11.2016, n. 385 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29.11.2016 (di seguito, anche citato come: "Decreto Delrio"), che abroga e

sostituisce il decreto 01.10.2014, n. 395 concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese (il c.d. "Decreto Lupi").

- A) Con il ricorso in epigrafe Swiss International Air Lines Ag ha dedotto:
 - I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 del REG.CE n. 1008/2008.
 - II. **VIOLAZIONE** DELL'ART. T.F.U.E. 107 (Trattato il Funzionamento dell'Unione Europea – ex art. 87 del T.C.E.) – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101 e 102 del T.F.U.E. (ex artt. 81 e 82 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 - 41 Cost. del T.C.E.), VIOLAZIONE DEL REG. CE n. 1008/2008 - ECCESSO DI **POTERE** PER **ILLOGICITA'** MANIFESTA \mathbf{E} CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' (Sul principio di non discriminazione)
 - III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE INVALIDITA' ED ILLEGITTIMITA' DERIVATA VIOLAZIONE DELL'ART. 34 co. 1 lett. *a)* C.P.A. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 PRELEGGI
- **B)** Con **ordinanza presidenziale n. 9/2018** il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere:
 - Ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri vettori aerei la cui posizione potesse risultare compromessa dall'annullamento dell'impugnato Decreto, autorizzando, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito internet di ENAC;

Tutto ciò premesso, in conformità all'Ordinanza Collegiale n. 9/2018, viene eseguita la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i vettori aerei la cui posizione possa risultare compromessa dall'annullamento dell'impugnato Decreto Ministeriale e di chiunque ne abbia legittimo interesse, affinché ne abbiano pubblica e legale scienza.

In allegato:

- 1) il testo integrale del ricorso;
- 2) l'ordinanza presidenziale del T.A.R. Lombardia Milano, n. 9/2018

Milano, 22 gennaio 2018

Dunende Dans

Avv. Alessandro BIAMONTE

Avv. Salvatore VITALE

Avv. Alfredo IADANZA LANZARO